

**COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO URBINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

NR. Progr. **58**
Data **30/12/2002**
NR. Protoc.
Seduta NR. **7**

Cod. Materia : REG **REGOLAMENTI**

Contratto : Si No Cod. Ente : **CCD/41053**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/12/2002 alle ore 19:10.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della delegazione comunale di Pietracuta , oggi 30/12/2002 alle Ore 19:10 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
CARLETTI GIOVANNI	S	PULA PALMIRO	N	MANDRELLI AMOS	S
CARLETTI NICOLETTA	N	TAROZZO GIANCARLO	S	GIANNINI ROBERTO	S
BARONI MAURO	S	GIORGI LUCA	S	BONVICINI CARLA	S
FABBRI TULLIO	S	CRISTOFORI CRISTINA	S		
GIACOBBI LUCA	S	GIACOBBI EMANUELE	S		
TOTALE Presenti		11	TOTALE Assenti		2

Assenti Giustificati i signori :

CARLETTI NICOLETTA, PULA PALMIRO

Assenti Non Giustificati i signori :

Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig.ra DOTT.SSA MORENA D'ANTONIO .

In qualità di , il Sig. CARLETTI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

FABBRI TULLIO, GIACOBBI LUCA, MANDRELLI AMOS.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato . Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Premesso che il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 consente ai Comuni di disciplinare con proprio regolamento le entrate anche di natura tributaria;

Visto in particolare l'art. 52 del sopra citato decreto legislativo che determina la potestà regolamentare dei Comuni e delle Provincie, attribuendo ai Comuni la facoltà di adottare un regolamento per ogni singolo tributo;

Considerato che in forza dello stesso articolo i Comuni possono disciplinare le proprie entrate tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima per i quali rimane la riserva assoluta di legge;

Ritenuto opportuno introdurre criteri e metodologie atte a ridurre il contenzioso ed a determinare in maniera definitiva i rapporti con i cittadini anche ai fini della certezza e trasparenza dell'attività accertativa;

Considerato, ai fini di quanto sopra detto, sia favorevole ed adeguato per l'Ente e per i cittadini introdurre per tutti i tributi di competenza del Comune, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n° 218;

Preso atto che i regolamenti devono essere approvati entro il 31 dicembre per avere effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Viste inoltre le disposizioni dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 in forza delle quali una copia conforme del regolamento comunale e della relativa deliberazione di approvazione devono essere inviate al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, per la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

Viste le disposizioni del D.Lgs. n° 267/2000 inerenti il nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e della legge n° 212 del 27 luglio 2000 inerente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.lgs.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dell'atto parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento

PROPONE

1. Di introdurre per tutti i tributi di spettanza del Comune di San Leo, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs n° 218 del 19 giugno 1997;
2. Di adottare, per disciplinare l'accertamento con adesione, il regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di demandare al competente ufficio Segreteria l'incarico di inviare, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/97, copia conforme del regolamento adottato e della presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 30/12/2002

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE;
F.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimiliano Reali)

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e dichiara aperta la discussione.
Il Consigliere Giacobbi E. evidenzia che l'approvazione dei regolamenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono sicuramente una cosa positiva in quanto costituiscono uno strumento a disposizione del Comune che potrà risolvere e prevenire l'insorgere del contenzioso tributario.
Il Consigliere evidenzia inoltre che nell'ambito tributario occorre particolare riguardo alle persone anziane che sono le più indifese e necessitano di aiuti e chiarimenti.
Infine manifesta dubbi sul comma 6 dell'art. 2 dove si prevede che l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti coobbligati
Il Consigliere Giorgi interviene evidenziando che si tratta di disposizioni previste dalla normativa vigente in materia .
Il Presidente dichiara di passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare integralmente la suestesa proposta.

**COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto ed ambito di applicazione
- Art. 3 - Ambito soggettivo
- Art. 4 - Criteri generali ed attivazione del procedimento
- Art. 5 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 6 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7 - Contraddittorio con il contribuente
- Art. 8 - Perfezionamento del procedimento e della definizione
- Art. 9 - Effetti tributari
- Art. 10 - Effetti extratributari
- Art. 11 - Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice
- Art. 12 - Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 13 - Conciliazione giudiziale: ambito di applicazione
- Art. 14 - Procedimento e modalità di pagamento delle somme dovute in dipendenza dell'accordo Conciliativo
- Art. 15 - Disposizioni finali

Art.1 - Contenuto del regolamento

1. Con il presente regolamento il Comune di San Leo si avvale della facoltà prevista dall'art.50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 e nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione degli adempimenti per i contribuenti, instaurando con essi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un possibile contenzioso.

Art. 2 - Presupposto ed ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Di conseguenza esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le cosiddette questioni di diritto, tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e tutti i casi in cui si tratterebbe di valutare elementi sui quali non è possibile transigere in quanto si è costretti all'osservazione delle disposizioni di legge.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. La nuova disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.

4. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.

5. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta le seguenti conseguenze:

- a) l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art.11, comma 1 del D.Lgs218/97, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni secondo quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di

tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà;

b) la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti i coobbligati.

Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

Nel primo caso, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario.

Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato.

In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;

c) la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. 218/97).

7. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuote su tutti.

Art. 3 - Ambito soggettivo

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art.5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- le società di capitali e gli enti di cui all'art.87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Art. 4 - Criteri generali ed attivazione del procedimento

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario Responsabile della gestione del singolo tributo.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art.52 del D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997 il potere di definire gli accertamenti è

attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

3. Il procedimento può essere attivato:

- a) - dall'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (art.5, comma 1 del D.Lgs.218/97);
- b) - su iniziativa del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art.6 del D.Lgs.218/97).

4. Inoltre, al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art. 5 - Avvio del procedimento a iniziativa dell' ufficio

1.L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente uno specifico invito a comparire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nel quale siano indicati la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, il periodo di imposizione, il giorno e luogo di comparizione. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire all'accertamento con adesione.

2.La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica.

3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.

4. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.

5. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione del Funzionario Responsabile del Tributo.

6.La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

7.Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei

precedenti commi per la definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 6 - Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente

1. Ai sensi del comma 2 dell'art.6 del D.Lgs.218/97, il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art.5 del presente Regolamento, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata al Servizio Tributi mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione tributaria provinciale e l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

4. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.

5. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale e del pagamento, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

7. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.

8. Il Servizio Comunale, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. ad un qualsiasi recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.

9. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà

attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente al fine di ridimensionare l'accertamento effettuato.

10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.

11. L'accertamento con adesione può essere richiesto soltanto se esiste materia concordabile, così come previsto dall'art.2 del presente regolamento. L'eventuale richiesta di accertamento con adesione presentata da parte del contribuente, senza che ne sussistano i presupposti è inefficace ai fini della sospensione dei termini per ricorrere e del pagamento.

12. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art.7 - Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione.

Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni adottate. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art.63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art.8 - Perfezionamento del procedimento e della definizione

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge.

a) - dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:

- dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
- dal Funzionario Responsabile o da un suo delegato; le deleghe potranno essere espressamente conferite ai responsabili del procedimento.

Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:

- l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

b) - Perfezionamento della definizione:

Ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'art.9 del D.Lgs.218/97, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso il Servizio Tributi, la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

3.L'ufficio, presi in carico i predetti documenti, ovvero verificato il regolare pagamento, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente. Per quanto riguarda la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, stante il sistema di riscossione tramite ruolo, il Comune rilascerà l'esemplare dell'accertamento con adesione al momento della sottoscrizione formale dell'atto stesso, fermo rimanendo quanto stabilito dall'art.12 del presente regolamento.

Art. 9 - Effetti tributari

1.Ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs.n.218/1997, l'accertamento definito con adesione:

- a) - non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
- b) - non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art.2 del D.Lgs.n.218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento.
- c) - comporta la riduzione di alcune sanzioni;

2. Ai sensi dell'art.6, comma 4, del citato D.Lgs., qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

3. La definizione non produce effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate; pertanto le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria.

4. Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, occorre operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:

- a) il tributo oggetto dell'adesione;
- b) il contenuto della dichiarazione;

c) la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

5. Per le prime due tipologie di irregolarità la sanzione si applica nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge; nel terzo caso, invece, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

6. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, e provvede al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente con l'avvertenza apposta in calce agli avvisi di accertamento.

7. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

8. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi.

Art. 10 - Effetti extratributari

1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art.21 del D.Lgs.472/97.

Art.11 - Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Art.12 - Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme di versamento previste per ciascun tributo specificando la causale del versamento. Per quanto riguarda la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, stante il sistema di riscossione tramite ruolo, il Comune provvederà all'iscrizione in apposito ruolo del tributo o del maggiore tributo, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo maturati fino alla data di scadenza della rata, della sanzione ridotta, risultanti dall'atto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente. Il ruolo sarà notificato tramite il Concessionario al soggetto passivo che dovrà pagare in unica soluzione quanto dovuto. In caso di mancato pagamento, entro i termini di scadenza, il contribuente perderà i benefici acquisiti.

2. E' ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, secondo le disposizioni previste nel

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 30/12/2002

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2003.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to CARLETTI GIOVANNI



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MORENA D'ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 GEN. 2003 al 27 GEN. 2003

Li, 13 GEN. 2003

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MORENA D'ANTONIO

È copia conforme all'originale.

Li, 13 GEN. 2003



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MORENA D'ANTONIO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 23 GEN. 2003

Li, 06 MAR. 2003

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MORENA D'ANTONIO

INVIO AL CO.RE.CO.

- La presente deliberazione ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 267/2000, è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo in dat: Prot. n.

Li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MORENA D'ANTONIO

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del Prot. n.

Li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MORENA D'ANTONIO

È copia conforme all'originale. 06 MAR. 2003
Comune di San Leo

Li, Pubblicato all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2003 al 03 MAR. 2003 con - senza opposizioni San Leo, 06 MAR. 2003



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MORENA D'ANTONIO

Il Messo Comunale

Visto il Segretario IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Spada Sandro

